

Premesso che:

- alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha provocato danni ingenti su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti ed agli edifici, sia pubblici che privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale alle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

Visto l'art. 16 del D.P.R. 6 Feb. 1981 n. 66;

Vista l'art 15 della legge 24 Feb. 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 54 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con lo quale è stato dichiarato fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato il territorio Marche;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24.08.2016 del 26.10.2016 e a partire dalle ore 07.40 del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori forti terremoti, che hanno colpito duramente il territorio comunale, determinando un ulteriore aggravamento della situazione di criticità conseguente agli eventi del 24 agosto e del 26 ottobre;

Visto la perizia giurata relativa alla scheda Aedes (ai sensi dell'art.1 dell'Ordinanza n.10 del 19/12/2016 - Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post-sismica che hanno colpito il terremoto delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24/08/2016, modificato dall'art.77 dell'ordinanza n. 12 del 09/01/2017);

Richiamata la scheda FAST n. 003 del 07.12.2016 con esito “Edificio non utilizzabile” compilata in base al sopralluogo effettuato dalla squadra SF518 sull'edificio sito in Acquasanta Terme, Frz. Capodirigo, catastalmente identificato al Fg. 40 Part. 146;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 803 del 29.08.2017, Prot. 11872, Albo 1358, con la quale veniva ordinato lo sgombero immediato dall'edificio in base alla suddetta scheda FAST;

Visto l'esito della successiva verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della Scheda AeDES allegata alla perizia giurata redatta dall'ing. Francesco Trovarelli, iscritto all'Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 725, a seguito del sopralluogo effettuato in data 26.10.2017, con la quale si esprime il seguente giudizio di agibilità: *"E-F-edificio inagibile ed inagibile per rischio esterno"*;

Confermata la necessità, ai fini della tutela della privata e della pubblica incolumità e in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza, di interdire l'accesso e l'utilizzo totale dell'immobile privato sito a Acquasanta Terme in frz. Capodirigo, catastalmente identificato al Fg. 40, Part. 146, dichiarato temporaneamente inagibile con esito **E-F** come da scheda AeDes allegata;

DISPONE

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, la **REVOCA** della ordinanza sindacale n. 803 del 29.08.2017, Prot. 11872, Albo 1358, ed in sostituzione della stessa;

DICHIARA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, **INAGIBILE** l'immobile privato sito a Acquasanta Terme in frz. Capodirigo, catastalmente identificato al Fg. 40 Part. 146;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, a conferma di quanto già disposto con ordinanza sindacale n. 803 del 29.08.2017, Prot. 11872, Albo 1358, e fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza, lo sgombero immediato dall'edificio sito a Acquasanta Terme in frz. Capodirigo, costituito dalla seguente unità immobiliare:

1) al foglio di mappa catastale 40 con la particella 146 sub 4, Cat. B/1 Classe 2 Piano T-1 intestato a:

MONASTERO SUORE BENEDETTINE DI S.ONOFRIO con sede in PIAZZA VENTIDIO BASSO 21, 63100 - ASCOLI PICENO (AP) CF:80000620445

Ed estesa al rappresentante legale:

GITAHY FLORA, nata a VENEZIA (VE) il 15/10/1976 CF: GTHFLR76R55L736Q e residente in PIAZZA VENTIDIO BASSO 21 , 63100 - ASCOLI PICENO (AP)

ORDINA

- per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, di interdire l'accesso e l'uso dell'immobile sopra identificato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- i seguenti provvedimenti di pronto intervento, come da allegata scheda AeDes: transennatura e protezione passaggi;

DANDO ATTO

Che il presente provvedimento è suscettibile di successive integrazioni, modifiche, revoche conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni di fatto;

DISPONE

che copia delle presente ordinanza sia immediatamente notificata agli intestati ed aventi causa dagli stessi di cui in narrativa e trasmessa al CCR di Macerata (MC) all'Ufficio di Polizia Municipale, alla Prefettura, al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, al Servizio Viabilità e al Servizio Interventi Sismici Idraulici e di Eletticità - ex Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno, alla stazione dei Carabinieri di Acquasanta Terme e pubblicata all'albo pretorio di questo Comune.

INFORMA

Che la Forza Pubblica è incaricata della verifica e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Che la mancata osservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art.650 c.p.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto, che ne risponderanno in via civile, penale e amministrativa.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- gerarchico, al Prefetto di Ascoli Piceno, entro 30 giorni dalla notifica;
- giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro 60 giorni dalla notifica;
- straordinario, al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla definitività dell'ordinanza ovvero dalla maturazione del silenzio-rigetto del ricorso gerarchico, trascorsi 90 giorni dalla proposizione dello stesso senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.